# ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 2018

# DICHIARAZIONE DI TRASPARENZA DEL PARTITO DENOMINATO **PROIEZIONE ITALIA**



(Articolo 14 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, come modificato all' articolo 1, comma 6, lettera b). della legge 3 novembre 2017, n.165)

- nome, cognome, luogo e data di nascita del rappresentante legale: Gabriele Malotti nato a Torino il 05 febbraio 1963
- nome, cognome, luogo e data di nascita del soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato: Gabriele.Malotti nato a Torino il 05 febbraio 1963.
- sede legale del partito nel territorio italiano: comune: Torino. Provincia Torino .Corso Francia 333/6 .
- organi del partito / gruppo / movimento politico, composizione e attribuzioni:

#### Art. 12.

Organi del Partito

Sono organi del Partito:

- l'Assemblea Generale
- il Consiglio Nazionale
- il Direttivo Nazionale
- il Presidente Nazionale
- il Comitato scientifico
- il Tesoriere
- il Collegio dei Revisori o Revisore Unico
- il Collegio dei Probiviri.

#### Art. 13.

Assemblea Generale

- 1. L'Assemblea Generale è l'organo rappresentativo di tutti gli associati e contribuisce all'attività di elaborazione e formazione dell'indirizzo politico del partito.
- 2. Tutti i componenti devono essere in regola con il pagamento della quota associativa alla data di apertura dei lavori dell'Assemblea.
- 3. L'Assemblea viene convocata almeno ogni quattro anni dal Presidente Nazionale (su approvazione della maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale che può avvenire anche tramite voto telematico) con le modalità previste dal «Regolamento dell'Assemblea» in cui saranno compresi anche i criteri di proporzionalità e rappresentanza territoriale, redatto e approvato dal Direttivo Nazionali.

- 4. In caso di prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la maggioranza degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
- 5. Le elezioni sono a voto segreto eccetto che il numero di candidati sia inferiore o pari alle cariche disponibili.
- 6. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito verbale redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente Nazionale.
- 7. L'Assemblea Generale elegge i componenti elettivi del Consiglio Nazionale previsti dal Regolamento, il Collegio dei revisori e relativo Presidente o Revisore Unico ed i membri del Collegio dei Probiviri.
- 8. L'assemblea Generale elegge inoltre da 1 a 3 Revisori sostitutivi e da 3 a 5 Probiviri sostitutivi. I membri sostitutivi sopra citati potranno sostituire, anche separatamente, i membri di cui al punto 7 in caso di loro indisponibilità.

#### Art.14

# Consiglio Nazionale:

- 1. Il Consiglio Nazionale è l'organismo consultivo di indirizzo del partito da parte del Direttivo Nazionale tra un'Assemblea Generale e l'altra.
- 2. Si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocato dal Presidente Nazionale, su approvazione della maggioranza dei componenti del Direttivo Nazionale che può avvenire anche tramite voto telematico, con le modalità previste dal «Regolamento del Consiglio Nazionale» redatto e approvato dal Direttivo Nazionale
- 3. Svolge funzioni di coordinamento e di rappresentanza sul territorio
- 4. Elegge i componenti elettivi del Direttivo Nazionale previsti dal Regolamento
- 5. Il Consiglio Nazionale dura in carica 4 anni.
- 6. E' composto da almeno 50 membri e sarà composto da un numero di membri elettivi stabilito dal Direttivo Nazionale sulla base della rappresentanza territoriale e di genere e tutela delle minoranze eletti dall'Assemblea Generale, dai soci fondatori e nel caso di articolazione territoriale, dove presenti, dai coordinatori Regionali, provinciali e delle Città metropolitane e dai Parlamentari Italiani ed europei eletti aderenti al partito. Il Presidente Nazionale, nel suo mandato, può cooptare fino ad un massimo di dieci esponenti della società civile, espressione del mondo del lavoro, del sociale, artistico o sportivo.
- 7. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In seconda convocazione la deliberazione è valida a maggioranza semplice qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 8. Le elezioni sono a voto segreto eccetto che il numero di candidati sia inferiore alle cariche disponibili
- 9. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito verbale redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente Nazionale.

# Art. 15.

#### Direttivo Nazionale

- 1. Il Direttivo Nazionale è l'organo esecutivo del partito. Svolge la sua azione politica in conformità dello statuto, in linea con quanto espresso dall' Assemblea Generale e dal Consiglio Nazionale.
- 2. E' l'organo responsabile della gestione economico finanziaria e patrimoniale del partito e della fissazione dei relativi criteri.
- 3. E' l'organo competente ad approvave il rendiconti decercizio.
- 4. Elegge al suo interno il Presidente Nazionale a sette del segreto e a maggioranza assoluta.



- 5. Sono componenti del Direttivo Nazionale:
  - il Presidente Nazionale
  - i soci firmatari dell'atto costitutivo (salvo rinuncia o dimissioni per iscritto dell' interessato) i membri eletti dal Consiglio Nazionale sulla base del regolamento
  - Il Direttore del Comitato scientifico
  - Il Direttivo nazionale nomina il Tesoriere e il Direttore del Comitato scientifico a maggioranza assoluta.
- 6. Il Presidente Nazionale nomina il Vice Presidente Nazionale *e il Segretario* scelti tra i membri del Direttivo Nazionale.
- 7. Il Direttivo Nazionale dura in carica 4 (quattro) anni.
- 8. Il Direttivo Nazionale è presidente dal Presidente Nazionale o, in caso di assenza dal Vice Presidente Nazionale.
- 9. Il Direttivo Nazionale si riunisce almeno 1 volta ogni 6 mesi su convocazione del Presidente Nazionale o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.
- 10. Le sedute e le delibere, *se non espressamente specificato*, sono valide se è garantita la presenza anche telematica di almeno 1 socio firmatario dell'atto costitutivo se ancora facente parte del Direttivo Nazionale e deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei presenti anche in via telematica.
- 11. Il Presidente Nazionale può estendere la partecipazione, solo con diritto di parola occasionalmente, ad altri soci e/o esperti esterni solo se tale presenza sia stata portata a conoscenza anche via email degli altri membri del Direttivo Nazionale e nessuno abbia espresso parere contrario.
- 12. Il Presidente Nazionale, nel corso del Suo mandato, può proporre al Direttivo Nazionale la nomina di 2 membri aggiuntivi, purchè soci in regola, qualora questi ultimi si siano adoperati attivamente per il partito, ovvero abbiano maturato competenze specifiche utili per la direzione del partito. La loro nomina dovrà essere approvata a maggioranza assoluta dei membri del Direttivo Nazionale. Questi resteranno in carica fino alla successiva elezione del Direttivo Nazionale ad opera del Consiglio Nazionale.
- (3. Il Presidente Nazionale potrà nominare un Consigliere politico purchè socio in regola che potrà partecipare alle riunioni del Direttivo Nazionale senza diritto di voto.
- 14. In caso di morte, certificata incapacità, dimissioni, esclusione o revoca di uno dei membri del Direttivo Nazionale, sarà cooptato, dal Direttivo rimanente, un nuovo membro scelto all' interno del Consiglio Nazionale e che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Direttivo che va ad integrare. La votazione sarà a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
- 15. In caso di morte, certificata incapacità, dimissioni, esclusione o revoca del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale indirà nel più breve tempo possibile una riunione straordinaria del Direttivo Nazionale che provvederà a nominare il nuovo Presidente Nazionale che durerà in carica fino alla scadenza naturale del Direttivo che lo elegge. La votazione sarà a maggioranza assoluta dei membri del Direttivo Nazionale.
- 16. Le deliberazioni vengono trascritte su un apposito verbale redatto dal segretario della riunione e sottoscritto dal Presidente Nazionale

Art. 16.

Competenze del Direttivo Nazionale

È competenza del Direttivo Nazionale:

- 1. individuare i criteri cui va ispirata la gestione economico-finanziaria e-patrimoniale del Partito;
- 2. approvare il rendiconto dell'esercizio dell'anno precedente redatto dal tesoriere;
- 3. approvare il bilancio preventivo del Tesoriere;

Josh My

- 4. approvare e modificare i regolamenti per la gestione e l'organizzazione del Partito, nonché quello dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale
- 5. deliberare il numero di componenti elettivi del Direttivo Nazionale dal Consiglio Nazionale a tutela della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze. In questo caso' sarà necessaria la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo Nazionale e l'unanimità dei soci sottoscrittori dell'atto costitutivo.
- 6. deliberare il numero di componenti del Consiglio Nazionale eleggibili dall'Assemblea Generale in relazione alla crescita de partito e della rappresentatività territoriale, della salvaguardia dei principi ispiratori dei soci firmatari, della parità di genere e della rappresentatività delle minoranze. In questo caso In questo caso' sarà necessaria il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo Nazionale.
- 7. deliberare la quota associativa e la veste grafica della tessera;
- 8. nominare, (o *revocare per gravi motivi*) il Tesoriere scelto tra i soci in regola e affidargli le relative competenze stabilendone il limite massimo di spesa per singola operazione. La revoca richiede la maggioranza assoluta degli aventi diritto e garantita dalla presenza di almeno 1 socio sottoscrittore se ancora nel Direttivo
- 9. nominare i coordinatori Regionali, provinciali e delle Città metropolitane sentito il parere del Consiglio Nazionale.
- 10. nominare il Direttore del Comitato scientifico
- 11. deliberare sui provvedimenti sanzionatori;
- 12. deliberare su modifiche statutarie
- 13. deliberare le risorse finanziarie da destinare per accrescere la partecipazione delle donne in politica
- 14. definire tramite Regolamento le modalità di elettorato attivo e passivo dei soci
- 15. definire le modalità di tutela e di rappresentanza delle minoranze all' interno dell' Associazone
- 16. deliberare la partecipazione alle elezioni ad ogni livello istituzionale e definire le modalità di selezione sulle candidature per le elezioni alle quali il partito stabilisce di partecipare, secondo le modalità di cui all'art. 28);
- 17. deliberare le modalità e le procedure per l'apertura, lo scioglimento, la chiusura, la sospensione ed il commissariamento di eventuali articolazioni territoriali del Partito;
- 18. deliberare le modalità e le risorse da destinare alle eventuali articolazioni territoriali
- 19. nominare i referenti di ogni articolazione e revocare gli stessi qualora vengano meno i presupposti per cui erano sati nominati, qualora venga meno il numero di minimo di soci sul territorio stabilito dal Direttivo Nazionale, per dimissioni o gravi motivi;
- 20. deliberare ponendo in atto azioni interne al Partito volte ad assicurare il rispetto della vita privata e la corretta protezione dei dati personali degli Associati
- 21. deliberare sulle modifiche da apportate al simbolo e/o alla denominazione del partito nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. La delibera richiede il voto favorevole della la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo Nazionale e il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci sottoscrittori dell'atto costitutivo facenti parte del Direttivo Nazionale
- 22. deliberare a maggioranza assoluta con possibilità di voto telematico la eventuale sottoscrizioni di contratti od atti unilaterali in genere che superino il limite di autonomia di spesa del Tesoriere, l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale e la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea;

23. deliberare su tutte le questioni che non sono demandate per legge o per Statuto ad altri organi;



24. Al Direttivo Nazionale sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Partito.

#### Art. 17.

#### Il Presidente Nazionale

- 1. Ha la rappresentanza politica del Movimento e ne dirige l'organizzazione.
- 2. Il Presidente Nazionale rappresenta politicamente e legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.
- 3. Dura in carica 4 (quattro) anni salvo caso di anticipata decadenza.
- 4. Convoca e presiede il Direttivo Nazionale e ne predispone l'ordine del giorno.
- 5. Esegue e coordina le direttive dell'Assemblea Generale e del Consiglio Nazionale e li convoca, presiedendoli, almeno ogni 4 (quattro) anni.
- 6. Nomina e revoca il Vice Presidente Nazionale e il Segretario del Direttivo Nazionale
- 7. Egli può delegare altri soci del Partito stesso a compiti specifici, anche di rappresentanza legale nell'ambito dei poteri conferiti previo voto favorevole del Direttivo Nazionale con delibera a maggioranza assoluta. E' valido il voto telematico.
- 8. Assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, ivi compresa la nomina di procuratori speciali, riferendone senza ritardo al Direttivo Nazionale;

#### Art 18.

## Il Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Partito in ambito Nazionale, il Direttore è eletto dal Direttivo Nazionale e dura in carica 4 anni, può essere rieletto.

Il Direttore indirizza la metodologia scientifica del Comitato e si rapporta con gli organi del Partito.

Compiti del Comitato sono:

- a. coadiuvare, con funzione consultiva il Direttivo Nazionale circa le strategie ed i programmi generali del partito;
- b. redigere i programmi scientifici riguardanti le materie di interesse del Partito con particolare riferimento, agli obiettivi previsti dallo statuto;
- c. esprimere suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività del Partito.
- 4. Il Comitato scientifico si articola in settori tematici individuati dal Direttivo Nazionale.
- 5. Ogni settore è presieduto da un Responsabile nominato dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del Comitato scientifico.
- 6. I Responsabili delle aree tematiche rispondono al Direttore del Comitato e devono con esso confrontarsi e tenerlo al corrente sugli sviluppi dei lavori.
- 7. Il Direttore del Comitato può procedere all'esonero di componenti del Comitato scientifico ivi compresi i Responsabili previa consultazione con il Presidente Nazionale.
- 8. I componenti del Comitato scientifico, che durano in carica sino a revoca e/o dimissioni, sono scelti tra le persone fisiche, anche non italiane, che nell'ambito delle loro competenze si siano contraddistinte per particolare competenza o che comunque abbiano interesse verso la materia trattata; queste vengono nominate dal Presidente Nazionale, su proposta del Direttore del Comitato scientifico.
- 9. Il Comitato si riunisce a richiesta del suo Direttore o del Presidente Nazionale del Partito. La convocazione avviene senza particolari formalità. Alle riunioni del Comitato scientifico possono partecipare i membri del Direttivo Nazionale.

10. I componenti del Comitato non hanno diritto a compensi. Agli stessi potranno essere soltanto rimborsate le spese sostenute, documentate o forfetizzate, secondo un criterio di ragionevolezza, e autorizzate eventualmente anche a posteriori dal Direttivo Nazionale per l'attività prestata

\$ \( \lambda \)

#### Art. 19.

### Il Tesoriere

- 1. Compie gli atti amministrativi su mandato del Direttivo Nazionale.
- 2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Le principali attribuzioni, previa delibera del Direttivo Nazionale sono:

- a. la gestione finanziaria del Partito compresa l'apertura e la chiusura dei conti correnti senza possibilità di scoperto. In esecuzione alle delibere del Direttivo Nazionale può compiere tutte le operazioni attinenti alla gestione finanziaria del Partito comprese le operazioni bancarie correnti e può quindi effettuare pagamenti, incassare crediti, rilasciandone quietanza
- b. inoltra ogni domanda e consegna ogni documentazione con riferimenti ad eventuali contributi per le spese elettorali, finanziamenti e i rimborsi previsti dalla legge compresa la riscossione, sul conto del Partito, dei suddetti
- a. la gestione della contabilità del Partito;
- b. la tenuta dei libri contabili;
- c. la stesura dei bilanci e tutte le formalità conseguenti, in conformità alle leggi vigenti in materia;
- d. la predisposizione del bilancio di previsione ed il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Direttivo Nazionale ogni altro adempimento stabilito a suo carico dalla legge
- e. la possibilità di sottoscrivere di contratti od atti unilaterali in genere fino al lite di autonomia di spesa deliberata dal Direttivo.

gio dei Revisori

L'Assemblea Generale nomina un Collegio dei Revisori, non necessariamente soci, composto da tre membri iscritti all'Albo dei Revisori legali ed elegge nel suo seno il proprio Presidente, oppure un Revisore unico iscritto all'Albo dei Revisori Legali. Qualora venga a mancare il Revisore Unico od un Revisore facente parte del Collegio, e non sia disponibile nessuno dei Revisori sostitutivi eletti dall' Assemblea Generale, si provvederà per cooptazione da parte del Direttivo Nazionale purché – in caso di Collegio - la maggioranza sia costituita dai Revisori nominati dall'assemblea Generale. Il Revisore così nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio. Qualora mancasse la maggioranza dovrà essere convocata apposita Assemblea Generale per la nomina del nuovo Collegio dei Revisori.

- 3. Al Collegio dei Revisori spetta il compito di:
  - a. controllare la gestione contabile del Partito e di effettuare in qualunque momento, gli accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare annualmente al Direttivo Nazionale.
  - b. La carica di revisore è inconciliabile con qualsiasi altra carica interna al partito, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile anche più volte.
  - c. I revisori partecipano con diritto di parola alla riunione del Direttivo Nazionale che approva il bilancio, senza diritto di voto.

Art. 26.

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall' Assemblea Generale ed elegge nel suo seno il proprio Presidente. La durata in carica è di ‡ anni e i membri sono

rieleggibili. Qualora venisse a mancare un membro facente parte del Collegio si provvede per cooptazione da parte del Direttivo Nazionale purché la maggioranza sia costituita da membri nominati dall'Assemblea Generale.

- 2. Il membro così nominato resta in carica sino alla data di scadenza dell'intero Collegio.
- 3. Qualora venga a mancare la maggioranza dei membri e non risulti disponibile nessuno dei membri sostitutivi eletti dall' Assemblea Generale, dovrà essere convocata apposita Assemblea Generale per la nomina del nuovo Collegio dei Probiviri. La carica di componente del Collegio dei Probiviri è inconciliabile con qualsiasi altra carica interna al partito.
- 4. Spetta al Collegio dei Probiviri:
  - a. tutelare i diritti di informazione e partecipazione attribuiti a norma dello statuto agli associati;
  - b. vigilare e controllare che siano osservate le norme statutarie e regolamentari;
  - c. giudicare sulle infrazioni disciplinari commesse dagli associati nonché sulle controversie insorgenti tra i vari organi del Partito.
- 5. Il Collegio decide a maggioranza dei suoi membri ed il provvedimento assunto è definitivo. Inoltre, a tutela della rappresentatività delle minoranze, ove presenti e a tal fine, garantisce la presenza con diritto di parola e diritto di voto in seno al Collegio dei Probiviri al membro componente, quale rappresentante della minoranza. In caso di parità il voto del Presidente del Collegio dei Probiviri varrà doppio.
- 6. Il procedimento disciplinare si svolge nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio.

eventuali altri elementi di trasparenza che si intend	ono fornire:
9 10	
	Server
ERANG!	Filma del rappresentante legale
Autenticazione della firma	

Ai sensi dell'articolo 65 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati contenuti nel presente modulo saranno utilizzati per le sole finalità previste dal d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, nonché dalla legge 27 dicembre 2001, n. 459, e successive modificazioni, secondo le modalità a ciò strettamente collegate.

A norma dell'articolo 21 comma 2, delD.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, io sottoscritto Martucci Dottor Pierangelo, Notaio in Torino ed iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

#### certifico

Vera ed autentica la firma di:

- MALOTTI Gabriele, nato a Torino il 5 febbraio 1963, residente in Torino, Corso Francia n. 333 int. 10,

da me identificato con il seguente documento:
carta d'identità n. AT5408212, rilasciata dal Comune di Torino in data 24 luglio 2012,

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale ha apposto tale sua avanti estesa firma e firme marginali in mia presenza e vista, da me ammonito sulla responsabilità penale nella quale incorre in caso di dichiarazione mendace.

Torino, lì 17 gennaio 2018.